Scade giugno 2025

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PER ALLIEVI DEL CORSO DI OPERATORE EDUCATIVO PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE – OEPAC

(Art. 3, quinto comma, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale)

TRA

Training Academy S.r.l. L'Accademia della Formazione, di seguito denominata "soggetto promotore", con sede in *Via Pietro Sannibale, 1/3 – 00041 Albano Laziale (RM)*, C.F. 96025590637 P.IVA 14738501007, rappresentata dal Dott. Armando Cucciniello, Amministratore unico della Training Academy S.r.l., nato a Pozzuoli (NA) l'8/06/1977, C.F. CCCRND77H08G964Y, e residente in via Madonna degli Angeli, 9 – 00041 ALBANO LAZIALE

E

I. C. KAROL WOJTYLA, di seguito denominato "soggetto ospitante",

con sede legale in PALESTRINA (Roma) PIAZZA UNGHERIA 4

C.F. 93021350587 P.IVA /,

rappresentato da MANUELA SCANDURRA, in qualità di

DIRIGENTE SCOLASTICO nato a FRASCATI (ROMA)

(____), il 19-10-1959, C.F. /

Sede OPERATIVA PIAZZA UNGHERIA 4 - PALESTRINA **PREMESSO CHE**

- LA TRAINING ACADEMY (già CENTRO STUDI GENZANO) è una S.R.L. in possesso di accreditamento in ingresso per la formazione superiore e continua presso la Regione Lazio, con D.D. G08906 del 23/06/2017 e D.D. G10579 del 28/08/2018, con D.D. G13393 12/11/2020 è stata autorizzata dalla Regione Lazio allo svolgimento del corso di Qualifica per "Operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione - OEPAC";
- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento degli allievi che frequentano corsi di formazione professionale ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 e in conformità con la legge quadro n. 845 del 21.12.78 e LR 42/86.
- il corso di Qualifica per "Operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione - OEPAC" prevede un tirocinio curriculare di n. 120 ore, da svolgersi presso strutture pubbliche e/o private che si occupano di servizi educativi e di inclusione didattica;
- il tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, ai sensi della legge 196/97 non costituisce rapporto di lavoro; pertanto non ha finalità produttiva ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo;
- il soggetto ospitante dichiara di essere disponibile ad ospitare tirocini curriculari, proposti dal soggetto promotore, presso la propria struttura;

SI CONVIENE QUANTO
SEGUE

ARTICOLO 1

Il soggetto ospitante su proposta del soggetto promotore si impegna ad accogliere presso la/le sua/e sede/i operativa/e ubicata sul territorio della Regione Lazio, gli allievi in possesso degli specifici requisiti previsti e di seguito denominati "tirocinanti" per lo svolgimento di un tirocinio curriculare volto al perseguimento degli obiettivi formativi legati all'acquisizione della Qualifica di OEPAC.
Il rapporto di tirocinio non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro; il soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

ARTICOLO 2

Gli obiettivi, le modalità, le regole di svolgimento del tirocinio, nonché gli esiti di apprendimento sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e deve contenere, tra l'altro:

a. il nominativo dello stagista, dei tutor e del responsabile aziendale;
b. gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
c. la sede presso cui si svolge lo stage;

Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel PFI, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 3.

ARTICOLO 3

Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel PFI. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dalla normativa in materia; collabora alla stesura del PFI, si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e della redazione delle attestazioni finali.
Ogni tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dalla normativa in materia; è responsabile dell'attuazione del PFI e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, ecc.).

ARTICOLO 4

Le parti concordano che il tirocinante:

a. durante lo svolgimento dei tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal PFI e concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
b. deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
c. deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
d. ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.

Le parti concordano altresì che:

a. al termine del tirocinio il soggetto ospitante, sulla base di quanto rilevato dai tutor, può rilasciare a richiesta del tirocinante un'attestazione contenente la descrizione delle attività svolte ed una valutazione sull'esito del

tirocinio in relazione alle conoscenze e/o competenze acquisite dal tirocinante;
b. non è prevista alcuna indennità/rimborso di partecipazione.

ARTICOLO 5

Ogni tirocinante è assicurato:

a. presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore;
b. presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore.

In caso di incidente occorso al tirocinante sul lavoro, questi si impegna a segnalarlo tempestivamente e a far pervenire al soggetto ospitante e al soggetto promotore la necessaria documentazione.
Infortuni sul Lavoro PAT INAIL è la N. 95432436/84
Responsabilità Civile UnipolSai - Polizza N. 185314501

ARTICOLO 6

La presente convenzione ha validità di tre anni ed è tacitamente rinnovata, fatta salva la possibilità di recesso da far pervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine, e si applicherà ad ogni tirocinio curriculare riferito ai corsi di OEPAC che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative.
Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dagli obblighi presi con la sottoscrizione della presente Convenzione, relativamente ad uno o più dei tirocini attivati, per i seguenti motivi:

a. nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio PFI;
b. qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del PFI o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte ed al tirocinante e avrà effetto dall'8° giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

ARTICOLO 7

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione in materia. Per qualsiasi controversia derivante dal presente atto è eletto a Foro Giudiziario esclusivo quello di Velletri.

Albano Laziale, 18/10/2022

Il soggetto promotore	TRAINING ACADEMY S.r.l.	Training Academy s.r.l.
Il soggetto ospitante		(timbro e firma del Legale rappresentante)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO
"KAROL WOJTYLA"
Piazza Ungheria, 4
Tel. 06.95307077 - Fax 06.95307233
e mail: rmic5ds002@istruzione.it
e mail certificata: rmic5ds002@pec.istruzione.it